



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI

***PROTOCOLLO  
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA COVID-19  
PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI EVENTI  
E COMPETIZIONI SPORTIVE FEDERALI***

**Versione aggiornata in data 01/09/2021**



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

## Premessa

---

Il seguente protocollo emanato dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipo vedenti e ciechi ha come obiettivo, dunque, quello di descrivere le condizioni tecnico-organizzative e igieniche che, nell'ambito delle discipline federali, devono essere rispettate per consentire lo svolgimento dell'attività federale (allenamenti e manifestazioni ufficiali di disciplina individuali e di squadra), all'interno delle rispettive Associazioni/società sportive o in altri siti sportivi nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19. Si specifica, infine, che il seguente protocollo di protezione fa riferimento all'attuale quadro normativo e alle limitazioni in esso contenute e verrà, di volta in volta, aggiornato in relazione ai successivi provvedimenti che verranno adottati dai competenti organi governativi, dal CONI, dal CIP e dal Consiglio Federale della FISPIC.

In particolar modo il presente documento prende spunto dai più recenti riferimenti normativi nazionali in materia di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare è aggiornato sulla base delle disposizioni del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

## Art. 1 - Destinatari

---

I destinatari del presente protocollo sono:

- Associazioni/Società Sportive affiliate alla FISPIC;
- Associazioni/Società Sportive affiliate alla FISPIC che gestiscono impianti sportivi;
- Impianti Sportivi in cui le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FISPIC svolgono le proprie attività/allenamenti;
- Operatori sportivi (Atleti/tecnici/dirigenti/accompagnatori/Ufficiali di gara) tesserati alla FISPIC;

La FISPIC non si assume nessuna responsabilità per eventuali infezioni da Corona-Virus contratte durante gli allenamenti e le manifestazioni federali ufficiali e raccomanda a tutte le persone appartenenti a categorie con maggior rischio correlate al contagio di non partecipare alle stesse o di parteciparvi solo dopo aver consultato il proprio medico e di rispettare le direttive previste dagli specifici protocolli emanati dalle autorità governative nonché alle disposizioni dalle stesse singole Regioni in materia.

## **Art. 2 Certificazione verde (c.d. Green Pass) e disposizioni relative alle Manifestazioni federali ufficiali**

Tutti coloro appartenenti al **Gruppo squadra** (atleti, tecnici, accompagnatori), che prenderanno parte agli eventi federali di preminente interesse nazionale (in base al calendario sportivo ufficiale approvato dagli organi federali) devono essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 ovvero:



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Si ricorda che tutti gli Atleti/e deve essere in possesso del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità<sup>1</sup>, come disciplinato dal Decreto Ministeriale del 4 marzo 1993.

Per gli **Ufficiali di gara** vale quanto suddetto salvo che per quelle discipline in cui dovesse essere impiegato personale arbitrale appartenente ad altre Federazioni/Enti e ai quali protocolli si rimanda.

Per gli **spettatori** si rimanda all'art. 6 del presente protocollo.

Tutti i partecipanti alla manifestazione ad esclusione degli spettatori devono essere in possesso di accredito da richiedere all'organizzatore. L'accredito dovrà essere in formato digitale (preferibile) o cartaceo. L'accesso a qualsiasi area della manifestazione senza accredito è vietato.

Fermo restando quanto suddetto, nel caso di manifestazioni svolte su un numero superiore di **tre** giorni di gare, è fortemente raccomandato predisporre test antigenici ogni tre giorni a tutti i partecipanti a cura dell'organizzatore nelle modalità da concordare con la Federazione.

Naturalmente, laddove il Test rilevi la presenza del virus SARS-CoV-2, l'atleta dovrà essere considerato un "contagio", andrà posto in isolamento/quarantena e non potrà partecipare alle manifestazioni. In caso la positività derivi da un test antigenico rapido, sia il soggetto "positivo conclamato" che quello "debolmente positivo" dovrà essere considerato a tutti gli effetti un "contagio" ed essere sottoposto ad un test molecolare PCR di conferma.

L'obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (persone di età inferiore ai 12 anni) ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>).

### **Art. 3 Certificazione verde (c.d. Green Pass) e disposizioni relative agli allenamenti**

Con riferimento agli allenamenti si dispone quanto segue:

- **allenamenti al chiuso:** obbligo di certificazione verde in capo a tutti i componenti del gruppo squadra per l'accesso all'impianto sportivo;
- **allenamenti all'aperto:** il gruppo squadra non sarà obbligato al possesso della certificazione verde ma sarà tenuto per ogni allenamento alla compilazione del modulo di autocertificazione (Allegato 1).

---

<sup>1</sup> In tutti i casi di pregressa infezione da SARS-Cov-2, e relativa guarigione, intervenuta sia prima della ripresa dell'attività sia in corso di stagione, i soggetti che prendono parte all'attività dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva, ove richiesta, anche se ancora in possesso di un certificato in corso di validità. Nella richiesta obbligatoria di nuova visita medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: "atleta già positivo all'infezione da Covid-19". La riammissione di Operatori Sportivi dopo un periodo di malattia da infezione da SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta guarigione" rilasciata dalle autorità sanitarie territorialmente competenti (ASL/ATS/medico di base); tale comunicazione andrà inoltrata al Presidente della Società Sportiva per il tramite del medico competente o del medico sociale.



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

Chiaramente sussistendo tale ipotesi le persone non potranno però accedere a spogliatoi, bar o altri ambienti al chiuso salvo l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento per i non vaccinati e non guariti. Ad ogni modo si precisa che richieste di certificazione verde potrebbero essere comunque avanzate dai singoli impianti che seppur all'aperto dispongono di spogliatoi, docce e servizi igienici al chiuso.

Ad ogni modo si raccomanda fortemente a tutti i partecipanti (anche se vaccinati o guariti) di eseguire al rientro agli allenamenti un Test antigenico entro le 48 ore, tale da garantire la ripresa in piena sicurezza. L'obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (persone di età inferiore ai 12 anni) ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (vedi Normativa di riferimento).

#### **Art. 4 Verifica della Certificazione verde (c.d. Green Pass)**

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della APP di verifica nazionale "VerificaC19" installata su un dispositivo mobile ([Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021](#) ([Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp "VerificaC19"](#)))

Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'interessato esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

#### **Art. 5 Covid Manager**

Ciascuna Società dovrà prevedere la figura del Covid Manager, il cui compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni riportate nel presente protocollo finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.

La sua identificazione avviene sulla base di una delega fiduciaria del Presidente della società che rimane il responsabile in qualità di legale rappresentante.

In occasione delle gare ufficiali, il Covid Manager andrà inserito nel referto. Potrà essere identificato tra gli operatori sportivi (dirigenti, tecnici, ecc.) della società e non è da escludere che nella stessa società



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

possano esserci più persone indicate dal Presidente per questo incarico (ad esempio il tecnico del singolo gruppo squadra).

**Nei casi in cui è obbligatorio presentare il Green Pass, il Covid Manager sarà tenuto alla sua verifica diretta (in allenamento e in gara) attraverso apposita APP come stabilito all'art. 4 del presente protocollo.** Tale attività può essere svolta anche da più persone nella stessa società, in questo caso coordinate dal Covid Manager. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ogni soggetto autorizzato dalla società a visionare e validare i Green Pass dovrà sottoscrivere un documento di istruzioni. A tal proposito la FISPIC propone (Allegato 2) un modello che potrà essere utilizzato come template dalle società o dagli interessati. Tali documenti, una volta sottoscritti, devono essere archiviati dalla Società e non trasmessi alla FISPIC.

Ad ogni modo e con specifico riferimento alle competizioni ufficiali federali, la FISPIC si impegna a garantire, ove possibile, la presenza di uno o più collaboratori federali a sostegno delle società nell'espletamento di quanto suddetto, ferma restando la competenza esclusiva in materia in capo agli organizzatori.

Oltre alla raccolta della documentazione suddetta il Covid Manager avrà il compito di **rilevare la temperatura corporea dei partecipanti attraverso apposito termo-scanner** (per ogni accesso all'impianto sportivo) nonché verificare e controllare che il protocollo in argomento venga rispettato e la manifestazione si svolga in totale sicurezza<sup>2</sup>. Nei casi previsti, sarà cura del Covid Manager **raccogliere le Autocertificazioni di cui all'Allegato 1.**

## **Art. 6 Spettatori**

In base alla normativa in vigore in zona bianca, **in occasione delle manifestazioni ufficiali all'aperto** è consentito l'accesso di un numero di spettatori non superiore al 50% della capienza massima autorizzata e comunque in possesso di "Green Pass" in corso di validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi, prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti).

In zona gialla il limite massimo consentito sarà del 25% della capienza autorizzata, e comunque non superiore al numero di 2500 persone.

In ogni caso la presenza del pubblico è condizionata al rispetto dei seguenti adempimenti:

---

<sup>2</sup> In caso di temperatura maggiore o uguale di 37,5° non sarà consentito l'ingresso e verrà effettuata la segnalazione alla ASL competente per territorio dove si trova l'individuo al quale è stata riscontrata la temperatura suddetta per l'attivazione delle conseguenti procedure sanitarie vigenti.

Ad ogni modo chiunque sia portatore, anche di uno solo, di sintomi quali febbre  $\geq$  di 37,5°, tosse, sintomi respiratori anche apparentemente banali, disturbi gastro-intestinali, cefalea, astenia, disturbi dell'olfatto o del gusto, deve rimanere presso la propria abitazione e deve immediatamente avvisare la propria società di appartenenza e il medico curante. Nel caso di manifestazioni ufficiali l'interessato che presenta i sintomi di qui sopra dovrà avvisare anche gli organizzatori e la Federazione e non potrà prendere parte alla manifestazione.

La persona che abbia contratto il COVID-19 e poi risulti guarita potrà partecipare alla manifestazione dietro presentazione al Covid Manager della certificazione medica attestante la guarigione.



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

- Prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, attraverso idoneo sistema di ticketing, preferibilmente in modalità digitale;
- Rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, tra le sedute dell'impianto. È comunque possibile prevedere modalità alternative al distanziamento di un metro per l'assegnazione di posti (DL 111 06/08/21).
- Adozione di un sistema di tracciabilità delle presenze e verifica della validità dei Green Pass. – Obbligo di misurazione della temperatura all'accesso, con divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°.
- Obbligo dell'utilizzo dei DPI (preferibilmente mascherina chirurgica o FFP2).
- Disponibilità di un numero idoneo di dispenser per gel igienizzanti nelle aree di accesso e transito degli spettatori.
- Predisposizione di un programma di igienizzazione non solo del piano di gioco, ma di tutte le superfici e strutture particolarmente utilizzate (tornelli, ringhiere, ascensori, cancelli, etc.)
- Predisposizione di un adeguato numero di servizi igienici per garantire il distanziamento e evitare gli assembramenti, debitamente igienizzati e sanificati.
- Organizzazione di servizi di accoglienza e instradamento del pubblico per evitare code e assembramenti, con numero adeguato di steward appositamente formati e specializzati.
- Predisposizione di cartellonistica e segnaletica informativa sulle misure di sicurezza, prevenzione e instradamento.
- Eventuali servizi di bar e ristoro, se autorizzati dalle autorità competenti, dovranno svolgersi nel rispetto delle normative vigenti in materia e comunque dei principi del distanziamento per evitare assembramenti e garantendo i necessari servizi igienicosanitari.

Laddove non si potessero rispettare i requisiti sopra riportati, le gare dovranno svolgersi senza la presenza del pubblico, consentendo l'accesso all'impianto alle sole persone autorizzate per ragioni/finalità organizzative.

In base alla normativa in vigore in zona bianca, **in occasione delle manifestazioni ufficiali al chiuso** è consentito l'accesso di un numero di spettatori non superiore al 35% della capienza massima autorizzata e comunque in possesso di "Green Pass" in corso di validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi, prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti).

In zona gialla il limite massimo consentito sarà del 25% della capienza autorizzata, e comunque non superiore al numero di 1000 persone. In ogni caso la presenza del pubblico è condizionata al rispetto dei seguenti adempimenti:

- Prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, attraverso idoneo sistema di ticketing, preferibilmente in modalità digitale;
- Rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, tra le sedute dell'impianto.



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

- Adozione di un sistema di tracciabilità delle presenze e verifica della validità dei Green Pass. – Obbligo di misurazione della temperatura all'accesso, con divieto di accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5°.
- Obbligo dell'utilizzo dei DPI (preferibilmente mascherina chirurgica o FFP2).
- Disponibilità di un numero idoneo di dispenser per gel igienizzanti nelle aree di accesso e transito degli spettatori.
- Predisposizione di un programma di igienizzazione non solo del piano di gioco, ma di tutte le superfici e strutture particolarmente utilizzate (tornelli, ringhiere, ascensori, cancelli, etc.)
- Predisposizione di un adeguato numero di servizi igienici per garantire il distanziamento e evitare gli assembramenti, debitamente igienizzati e sanificati.
- Organizzazione di servizi di accoglienza e instradamento del pubblico per evitare code e assembramenti, con numero adeguato di steward appositamente formati e specializzati.
- Predisposizione di cartellonistica e segnaletica informativa sulle misure di sicurezza, prevenzione e instradamento.
- Eventuali servizi di bar e ristoro, se autorizzati dalle autorità competenti, dovranno svolgersi nel rispetto delle normative vigenti in materia e comunque dei principi del distanziamento per evitare assembramenti e garantendo i necessari servizi igienicosanitari. Laddove non si potessero rispettare i requisiti sopra riportati, le gare dovranno svolgersi senza la presenza del pubblico, consentendo l'accesso all'impianto alle sole persone autorizzate per ragioni/finalità organizzative

## **Art. 7 Trasporti**

Per il raggiungimento dell'impianto sportivo e per ciascun trasferimento durante i giorni di gara, si esorta il più possibile l'utilizzo di mezzi di trasporto personali e non pubblici. Qualora il trasferimento dovesse avvenire con mezzi messi a disposizione dall'organizzazione, dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni previste (contingentamento, distanziamento tra i passeggeri, utilizzo mascherine e sanificazione prima e dopo l'utilizzo).

Nel caso di utilizzo di mezzi privati, è comunque consigliabile la sanificazione, che diventa obbligatoria se su quel mezzo viaggiano persone non conviventi.

## **Art. 8 Norme in caso di eventi che prevedano il soggiorno presso strutture alberghiere o ricettive**

Tutti i partecipanti dovranno soggiornare nella struttura ricettiva indicata dall'organizzatore (per garantire il rispetto del principio della "bolla") in stanze doppie e/o singole.

Salvo che per i casi di spostamenti richiesti per raggiungere l'impianto di gioco e/o concordati con la Federazione, i partecipanti alla manifestazione non potranno assolutamente uscire dalla struttura alberghiera né tantomeno porre in essere comportamenti atti ad eludere le regole anti-covid.

Gli eventuali pasti dovranno essere organizzati in modo tale che i partecipanti alla manifestazione non vengano in contatto con gli altri ospiti della struttura e siano serviti al tavolo rispettando le norme di distanziamento in aree separate della sala o in sale separate per ogni squadra (no buffet).



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

Sarà compito dell'organizzatore, per il tramite del Covid Manager vigilare in merito a quanto suddetto. Ad ogni modo la FISPIC si impegna a garantire, ove possibile, la presenza di uno o più collaboratori federali a sostegno delle società nell'espletamento di quanto suddetto, ferma restando la competenza esclusiva in materia in capo agli organizzatori.

### **Art. 9 Misure di prevenzione e protezione presso il sito sportivo**

Le misure di prevenzione e protezione da adottare presso il sito sportivo nel quale si effettueranno le manifestazioni delle discipline sportive federali sono in via generale:

- a) il distanziamento sociale;
- b) l'igiene delle mani (anche per il tramite dell'utilizzo di dispenser di detergente);
- c) l'igiene delle superfici e delle attrezzature sportive utilizzate;
- d) la prevenzione della dispersione di droplets tramite appositi dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere, guanti etc..).

Oltre a quanto suddetto l'uso della mascherina<sup>3</sup> è sempre obbligatorio all'interno del sito sportivo tranne nel caso in cui sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico dell'interessato.

**Esclusivamente durante gli allenamenti e/o le gare**, si stabilisce di prescrivere il seguente comportamento:

- Atleti: uso della mascherina non obbligatorio se incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico purché venga mantenuto il distanziamento minimo previsto, salvo eccezioni relative alle specificità dello sport di contatto. Tutti gli atleti non impegnati nella gara (ad es. in panchina) dovranno indossare la mascherina;
- Altri operatori sportivi (tecnici/accompagnatori etc.): uso della mascherina obbligatorio e laddove non sia possibile un'efficace detersione delle mani, utilizzo di guanti monouso;

---

<sup>3</sup> Le mascherine devono essere conformi alle norme EN 14683:2019. L'applicazione di queste norme garantisce che le mascherine chirurgiche espletino le seguenti funzionalità principali:

- *efficienza di filtrazione batterica*: le prove prescritte nella norma servono a garantire che eventuali contaminanti biologici presenti nell'espettorato della persona che indossa la mascherina (particelle liquide) non possano attraversare il materiale filtrante della mascherina stessa;
- *respirabilità*: il significato di questa prova è fornire la garanzia che la persona che indossa la mascherina possa inspirare attraverso il tessuto senza troppa fatica. Non vi sono requisiti per la fase di espirazione;
- *bio-compatibilità*: il significato di questa prova è garantire che la cute della persona che indossa la mascherina non subisca effetti irritativi, tossici o allergenici;
- *pulizia*: il significato di questa prova è fornire la garanzia che il materiale di cui è composta la mascherina abbia un adeguato livello di pulizia, in considerazione del posizionamento sulla cute integra, vicino alle mucose di naso e bocca;
- *indossabilità*: la forma della mascherina deve consentire che essa sia indossata vicino a naso, bocca e mento di chi la indossa e che la maschera si adatti perfettamente ai lati. Non sono richieste proprietà di aderenza completa né di sigillatura del viso.

Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate e cambiate frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando vengono rimosse per mangiare o bere.





# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

in luoghi chiusi necessitano di adeguati sistemi di ventilazione naturale o artificiale (con esclusione dei sistemi che comportano ricircolo dell'aria) e limitano la permanenza nel loro interno a un numero di persone compatibile con le dimensioni degli stessi nel rispetto delle norme sull'obbligo di distanziamento sociale.

### **Art. 10 Servizi Igienici e Spogliatoi**

I servizi igienici potranno essere utilizzati e l'organizzazione/gestore impianto sportivo provvederà alla sanificazione dopo ogni utilizzo.

Solo a coloro in possesso di certificazione verde sarà consentito l'accesso agli spogliatoi. Inoltre è necessario differenziare il più possibile l'uso temporale dei locali spogliatoi, già precedentemente sanificati, da parte di ciascuna Squadra, per evitare un assembramento eccessivo. Nelle aree comuni (spogliatoio, doccia) deve comunque essere garantito il necessario distanziamento; è raccomandato l'uso di docce singole.

### **Art. 11 Personale Medico**

Deve essere sempre previsto un servizio medico e di ambulanze a carico del comitato organizzatore sia durante le partite che, possibilmente, in albergo.

### **Art 12 Buone pratiche di igiene**

All'interno del sito dovrà essere garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:

- lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel disinfettanti;
- mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività metabolica a riposo.
- mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'atto motorio, al carico metabolico e alle altre misure di mitigazione disponibili;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).

Ai fini della attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messi a disposizione:

- procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici;
- gel igienizzante;



# FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- sanitizzazione ad ogni cambio turno;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) e di attrezzi sportivi; in alternativa, prevedere adeguate sanitizzazioni.

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

- di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

### **Art. 13 Pulizia e sanificazione**

Nell'impianto di gioco dovranno presenti dispenser per l'igienizzazione delle mani.

A cura dell'organizzatore sarà necessaria la sanificazione con adeguati prodotti delle attrezzature di gioco prima dell'inizio della manifestazione e a conclusione di ogni giornata di gare.

### **Normativa di riferimento**

Decreti Legge:

- n° 52 del 22 aprile 2021 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n° 87
- n° 105 del 23 luglio 2021
- n° 111 del 6 agosto 2021

Altra documentazione utile:

- Linee Guida per l'Organizzazione di Eventi e competizioni Sportive – Dipartimento per lo Sport - 6 agosto 2021;
- Circolare del Ministero della Salute DGPRES 0001269-P-13/01/2021 – Return to play;
- Circolare Ministeriale 35309 del 4 agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19



**FISPIC**

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

**Allegato 1**

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_  
(indicare se atleta, allenatore, accompagnatore, ecc.)

consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del citato Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
- Di non aver avuto contatti stretti (per la definizione vedi circolare 0018584 - 29/05/2020 del Ministero della Salute) negli ultimi 14 giorni con persone positive al coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.).
- (per gli atleti) Di essere in possesso del certificato di avvenuta guarigione ed aver seguito il protocollo COVID+ per la ripresa delle attività sportive
- Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, stanchezza, mal di gola, mal di testa, diarrea, dolori muscolari, nausea, vomito, perdita di olfatto e gusto nelle ultime settimane.
- Di non accedere agli ambienti chiusi del sito sportivo in quanto il sottoscritto è sprovvisto di Green Pass valido.

Data: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

(Note: In caso di atleti minorenni la dichiarazione deve essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di atleti con limitazioni nella capacità di agire la dichiarazione deve essere firmata dall'amministratore di sostegno o dal tutore.)

Informativa privacy: In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la FISPIC si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver già prestato specifico consenso all'atto del tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



**FISPIC**

FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT PARALIMPICI  
PER IPOVEDENTI E CIECHI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

## Allegato 2

[modulo da inserire su carta intestata della società]

### **ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

Nel presente documento sono riportate le istruzioni che [*nome associazione/società*] impartisce alle persone autorizzate a svolgere operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 sotto la sua autorità (di seguito, per brevità, “verificatori”).

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, effettuato ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, in attuazione dell’art, 9 comma 10 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, prevede l’utilizzo della App di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile del soggetto verificatore. Mediante tale applicazione è possibile verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo tramite il quale viene effettuato il controllo. La verifica non potrà avvenire con mezzi diversi dall’applicazione VerificaC19 e il verificatore, autorizzato al suddetto trattamento dei dati personali deve attenersi a tutte le prescrizioni e le istruzioni operative di seguito riportate.

- Il verificatore richiede la Certificazione all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo), che verrà letto dall’App VerificaC19 al fine di estrarre le informazioni e procedere con il controllo del sigillo elettronico qualificato e verificare la validità della Certificazione.
- Il verificatore avrà evidenza grafica dall’App VerificaC19 dell’effettiva validità della Certificazione nonché di nome, cognome e data di nascita dell’intestatario della stessa.
- Il verificatore avrà la facoltà di richiedere all’interessato di esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
- Se l’interessato dovesse presentarsi con copia del Green Pass (o di certificazione) cartacea da rilasciare al verificatore, quest’ultimo, dopo scansione procederà all’eliminazione o alla restituzione del documento.

Non potrà essere richiesta all’interessato alcuna informazione ulteriore rispetto a quelle sopra elencate. Il verificatore, infatti, mediante la lettura del QR Code potrà unicamente controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e conoscere le generalità dell’intestatario, senza venire a conoscenza delle informazioni che hanno determinato l’emissione delle Certificazioni.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_